

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

LXI.

SEDUTA DI SABATO 27 OTTOBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENNANI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	517
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
LUCIFREDI ed altri: Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale. (2078)	517
PRESIDENTE	517, 519, 521
PACATI, <i>Relatore</i>	517, 521
VANONI, <i>Ministro delle finanze e, ad interim, del tesoro</i>	520
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	521

La seduta comincia alle 15,35.

BONTADE MARGHERITA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Caiati e De' Cocci.

Discussione della proposta di legge Lucifredi ed altri: Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale. (2078).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Lucifredi, Russo Carlo, Melloni e Guerrieri Filippo: « Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale ».

Ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Pacati.

PACATI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, in base alle disposizioni contenute nella legge 10 agosto 1950, n. 647, il Comitato dei Ministri ha approvato un piano organico per il triennio 1° luglio 1950-30 giugno 1953. Ma, al momento di essere applicata, tale legge ha rivelato alcune deficienze, ad ovviare alle quali tende, appunto, la proposta di legge all'esame della nostra Commissione.

Il bilancio dello Stato ha delle esigenze imprescindibili, che, per esperienza, tutti conosciamo: scopo della presente proposta di legge non è di turbarne comunque l'andamento, ma semplicemente di integrare le manchevolezze della legge citata, rivelatesi in fase applicativa, e di chiarirne in alcuni

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1951

punti l'interpretazione, al fine di agevolare le pratiche inerenti ai lavori da eseguirsi. Né si può far passare ancora del tempo, essendo già trascorso più di un anno dall'inizio del triennio preso in considerazione, e stante l'assoluta necessità di provvedere alla impostazione dei lavori, molti dei quali sono di estrema urgenza, e di assorbire una notevole quantità di mano d'opera disoccupata. È noto, d'altronde, che nelle zone depresse del Centro-Nord — specie nei piccoli centri montani — l'esecuzione dei lavori previsti è possibile soltanto con l'assunzione della relativa spesa a carico dello Stato; né possiamo, purtroppo, farci illusione in materia, non essendo i comuni in grado, nonostante tutta la buona volontà, di fornire le garanzie necessarie per la stipulazione del mutuo, secondo le modalità previste dalla legge per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse degli enti locali.

I primi due commi dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 647, così recitavano:

« Per le opere riguardanti la viabilità ordinaria non statale, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 1, lo Stato potrà assumere a totale o parziale suo carico le spese di sistemazione di strade esistenti, anche se per tali opere non sia prevista la concessione di contributi da parte dello Stato. Potrà, inoltre, assumere a totale o parziale suo carico la costruzione di nuove strade per le quali non sia previsto alcun contributo ».

Una domanda si sono giustamente posta i proponenti: può lo Stato assumere a parziale o totale suo carico la costruzione di nuove strade, per le quali le vigenti disposizioni di legge consentono già solo un contributo a carico dello Stato? A dirimere il dubbio, nel testo originale della proposta si sopprimevano le parole: « ... per le quali non sia previsto alcun contributo ».

In successivi contatti, sia con l'ufficio legislativo del Ministero dei lavori pubblici, sia con la Commissione finanze e tesoro, il dubbio è stato chiarito.

L'articolo 1 della proposta non prevedeva, tuttavia, le modalità circa i fondi, all'enunciazione delle quali ha provveduto la suddetta Commissione con un emendamento aggiuntivo, il cui testo è il seguente:

« Per l'esecuzione dei lavori di viabilità ordinaria non statale, per i quali è previsto il concorso dello Stato, il Ministero dei lavori pubblici, in attesa del perfezionamento delle pratiche relative ai mutui, è autorizzato ad anticipare sui fondi di cui al successivo articolo 5 la quota di spesa a carico degli enti

locali, previo riconoscimento di debito da parte degli stessi. In tal caso, il Ministero dei lavori pubblici darà comunicazione dell'anticipazione a quello del tesoro, il quale potrà sostituirsi all'ente locale nell'adempimento delle pratiche necessarie all'ottenimento del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

Il ricavo del mutuo affluirà alle casse dello Stato a copertura dell'anticipazione fatta.

Con decreto del Ministro del tesoro si provvederà al reintegro del corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ».

È evidente che lo scopo dell'emendamento è quello di rendere più rapida possibile l'impostazione delle opere.

Mancava, tuttavia, ancora uno specifico accenno alle opere da eseguirsi a totale carico dello Stato per i piccoli comuni montani, per i quali ricorrono speciali condizioni in rapporto all'altitudine ed alla particolare economia, secondo la definizione in materia prevista dal decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito in legge 29 giugno 1939, n. 976.

A ciò si è provveduto con altro emendamento aggiuntivo concordato con gli organi competenti.

L'emendamento è del seguente tenore:

« Per i lavori di cui al terzo comma del presente articolo da eseguirsi in comuni montani con popolazione non superiore ai tremila abitanti, lo Stato può assumere a totale suo carico l'onere relativo, quando la quota di ammortamento e di interessi del mutuo da contrarsi da parte dell'amministrazione interessata gravi sul bilancio comunale in misura non inferiore a 1/10 delle entrate del bilancio stesso nell'anno anteriore al finanziamento dei lavori.

Sono da considerarsi comuni montani quelli censuari il cui territorio abbia un'altitudine minima non inferiore a metri 600 sul livello del mare, ovvero un dislivello non inferiore ai metri 600 tra l'altitudine minima e quella massima, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non sia maggiore di lire duecento ».

Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950 suona così:

« Per gli acquedotti da eseguirsi ai sensi dell'articolo 1, lo Stato potrà assumere a totale suo carico la costruzione delle opere prin-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1951

cipali di raccolta e di adduzione, ivi compresi i serbatoi ed escluso comunque quanto attiene alla rete di distribuzione ».

Per maggiore chiarezza propongo che, prima delle parole « da eseguirsi ai sensi dell'articolo 1 », si aggiungano le parole « anche promiscui e relative fognature » e alle parole « alla rete » si aggiunga la parola « interna ».

Infine, il primo comma dell'articolo 1 della proposta di legge deve essere così modificato:

« L'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 647, è sostituito dal seguente: » ecc., ecc.

La legge 10 agosto 1950, n. 647 non prevede, inoltre, le modalità secondo le quali lo Stato può assumere totalmente o parzialmente a suo carico la costruzione e la sistemazione delle strade e delle altre opere contemplate nell'articolo 2 della legge stessa, né stabilisce a chi sia devoluta la competenza di stabilire la percentuale di concorso. Con l'articolo 2 della proposta di legge si viene a colmare tale lacuna, affidando al Comitato dei Ministri di deliberare circa l'assunzione totale o parziale a carico dello Stato delle opere; nel caso di parziale assunzione, la deliberazione fissa la quota percentuale del concorso. Cosa logica, del resto, se si pensa che al Comitato stesso è devoluta l'approvazione del piano organico dei lavori del triennio previsto.

Sappiamo, poi, quanto siano in questo tempo oberati di lavoro gli uffici del genio civile. Con l'articolo 3 si dà facoltà al Ministro dei lavori pubblici di affidare l'esecuzione delle opere alle amministrazioni provinciali e comunali interessate, purché possiedano un'adeguata attrezzatura tecnico-amministrativa. Se le amministrazioni comunali non sono adeguatamente attrezzate, cosa probabile nei piccoli comuni, si dà facoltà di ricorrere alle amministrazioni provinciali, le quali in genere hanno un'attrezzatura efficiente: agevolazione considerevole, che pur non eludendo i necessari controlli, consente l'esecuzione di un maggior numero di lavori, senza incidere sulla spesa a carico dello Stato.

Tale controllo è del resto assicurato, in quanto l'articolo 4 che fissa le modalità dei pagamenti in base agli stati di avanzamento, prevede il visto di questi ultimi da parte del genio civile, il che implica l'accertamento della buona esecuzione delle opere.

L'articolo 4 prevede, inoltre, che, a richiesta delle amministrazioni comunali e provinciali, possa essere anticipata ai prefetti la somma da corrispondersi dallo Stato per i lavori. A questo riguardo, i proponenti hanno preso a modello la procedura prevista dal

regio decreto 16 giugno 1904, n. 445, che regola la corresponsione dei sussidi da parte dello Stato ai comuni in base all'articolo 321 della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

L'articolo 5 affida ai provveditorati regionali alle opere pubbliche, nei limiti di competenza a loro spettanti, le determinazioni in merito ai lavori.

La Commissione finanze e tesoro, nell'esprimere il suo parere favorevole, propone ancora un emendamento aggiuntivo, del seguente tenore:

« Fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, gli atti e contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge, nonché gli atti di cessione del contributo dello Stato, sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed i diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari ».

Mi pare che l'emendamento debba essere accettato non già come facente parte dell'articolo 3, ma come articolo aggiuntivo, e ciò per la natura specifica della materia che tratta.

Infine, nella legge del 1950 e nella presente proposta, ci si riferisce ai comuni ed alle provincie, non prevedendo i consorzi di comuni. So che tale mancato accenno ai consorzi crea imbarazzi. Forse si può formulare un articolo aggiuntivo che preveda l'applicazione delle stesse norme di legge ai consorzi dei comuni, magari con speciale riferimento al comune capo-consorzio. Propongo che la Commissione esamini anche questo aspetto e si pronunci in merito.

Mi auguro che la proposta possa rapidamente divenire legge e ringrazio i colleghi che hanno preso l'iniziativa di formularla, ringraziamento particolarmente vivo, essendo l'eco di quello della povera gente che l'attende da molto tempo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1, nel nuovo testo proposto dal relatore unitamente ai proponenti, è del seguente tenore:

« L'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 647, è sostituito dal seguente:

« Per le opere riguardanti la viabilità ordinaria non statale, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 1, lo Stato potrà assumere a totale o parziale suo carico la spesa di sistemazione di strade esistenti anche se per tali

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1951

opere non sia prevista la concessione di contributi dello Stato.

Potrà inoltre assumere a totale o parziale suo carico la costruzione di nuove strade per le quali non sia previsto alcun contributo.

Per l'esecuzione dei lavori di viabilità ordinaria non statale, per i quali è previsto il concorso dello Stato, il Ministero dei lavori pubblici, in attesa del perfezionamento delle pratiche relative ai mutui, è autorizzato ad anticipare sui fondi di cui al successivo articolo 5 la quota di spesa a carico degli enti locali, previo riconoscimento di debito da parte degli stessi. In tal caso, il Ministero dei lavori pubblici darà comunicazione dell'anticipazione a quello del tesoro, il quale potrà sostituirsi all'ente locale nell'adempimento delle pratiche necessarie all'ottenimento del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

Il ricavo del mutuo affluirà alle Casse dello Stato a copertura dell'anticipazione fatta.

Con decreto del Ministro del tesoro si provvederà al reintegro del corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Per i lavori di cui al terzo comma del presente articolo da eseguirsi in comuni montani con popolazione non superiore ai 3000 abitanti lo Stato può assumere a totale suo carico l'onere relativo quando la quota di ammortamento e di interessi del mutuo da contrarsi da parte dell'Amministrazione interessata gravi sul bilancio comunale in misura non inferiore a un decimo delle entrate del bilancio stesso nell'anno anteriore al finanziamento dei lavori.

Sono da considerarsi comuni montani quelli censuari il cui territorio abbia un'altitudine minima non inferiore a metri 600 sul livello del mare, ovvero un dislivello non inferiore a metri 600 tra l'altitudine minima e quella massima, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non sia maggiore di lire duecento.

Per gli acquedotti anche promiscui e relative fognature da eseguirsi ai sensi dell'articolo 1 lo Stato potrà assumere a totale suo carico la costruzione delle opere principali di raccolta e di adduzione, ivi compresi i serbatoi ed escluso comunque quanto attiene alla rete interna di distribuzione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Spetta al Comitato dei Ministri previsto dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, deliberare l'assunzione a totale o parziale carico dello Stato delle opere contemplate dall'articolo 2 della legge stessa.

La deliberazione del Comitato è adottata su domanda diretta al Ministero dei lavori pubblici dagli enti locali interessati. Quando il Comitato decida l'assunzione a carico parziale dello Stato, la sua deliberazione fissa la quota percentuale del concorso dello Stato sull'importo preventivato dei lavori ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« È in facoltà del Ministero dei lavori pubblici e dei dipendenti Provveditorati generali alle opere pubbliche, nei rispettivi limiti di competenza, consentire che le opere previste dall'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, di competenza del Ministero stesso, siano eseguite, in base ad apposite convenzioni, a cura delle amministrazioni provinciali e comunali, o dei consorzi tra detti enti interessati, che ne facciano richiesta e che possiedano un'adeguata attrezzatura tecnico-amministrativa.

Le amministrazioni provinciali possono assumere, colle modalità di cui al comma precedente, l'esecuzione di lavori di interesse di più comuni della provincia, o anche di singoli comuni, purché, in questo caso, ne vengano richieste dall'amministrazione comunale interessata ».

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. L'aggiunta riguardante i consorzi di comuni dovrebbe essere fatta in questo articolo; la ritengo, però, insufficiente a risolvere la questione dei fondi. Con la vigente legge si ammettono al contributo soltanto le opere stradali di competenza dei comuni o delle provincie. Storicamente, questo dipende dal fatto che, nei tempi in cui si fece la legge sulle opere pubbliche, i consorzi non esistevano. D'altra parte, nella prassi amministrativa sono stati sempre ammessi i consorzi dei comuni a godere dei benefici delle opere pubbliche. Ma ultimamente la Corte dei conti ha creato delle difficoltà per la registrazione. È necessario, quindi, un chiarimento: ma se vogliamo risolvere il problema, non credo che basti un emendamento all'articolo 3, perché in tale articolo non si fa altro che dire quali sono gli organi a cui

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1951

può essere affidata l'esecuzione delle opere, ma non si stabilisce che anche le strade e le altre opere di competenza dei consorzi rientrano tra le opere considerate da questa legge ed eventualmente da tutte le altre leggi in materia.

Propongo, pertanto, se la Commissione è favorevole al principio, di dare mandato al relatore e al Presidente di formulare l'aggiunta in sede di coordinamento.

PACATI, *Relatore*. Sono favorevole a questa proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del ministro Vanoni di dare mandato al relatore e alla Presidenza della Commissione di inserire nel testo, in sede di coordinamento della proposta di legge, il richiamo ai consorzi di comuni e di provincie.

(È approvata).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Nei casi previsti dall'articolo precedente il pagamento da parte dello Stato delle somme dovute viene effettuato gradualmente in base a stati d'avanzamento visti dal Genio civile.

In caso di assunzione dell'opera a parziale carico dello Stato, nel disporre i pagamenti si segue il rapporto percentuale determinato nella deliberazione prevista dal capoverso dell'articolo 2.

A richiesta delle Amministrazioni comunali e provinciali può essere anticipata ai prefetti una parte della somma da corrispondersi dallo Stato per i lavori, in modo che essi possano provvedere, con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 8 del regio decreto 16 giugno 1904, n. 445, al pagamento di acconti in proporzione all'avanzamento dei lavori ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« In deroga ad ogni altra norma vigente, per le opere da eseguirsi a sensi dell'articolo 3 della presente legge ogni determinazione in merito alle convenzioni ivi previste spetta ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche, nei limiti di valore stabiliti per la loro competenza ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo, proposto dalla Commissione finanze e tesoro e accettato dal relatore e dai proponenti:

« Fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, gli atti o contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge, nonché gli atti di cessione del contributo dello Stato, sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e i diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

LUCIFREDI ed altri: « Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale » (2078):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baglioni, Belliardi, Bennani, Bernardinetti, Boidi, Bontade Margherita, Caroniti, Carratelli, Ceccherini, D'Amico, Di Leo, Ferrarese, Gabrieli, Garlato, Guariento, Longoni, Moro Francesco, Notarianni, Pacati, Palmieri, Perlingieri, Polano, Tarozzi, Terranova Corrado, Turco.

Sono in congedo:

Caiati, De' Cocci.

La seduta termina alle 16.